

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 marzo 2019, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina degli adempimenti in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (articoli 15, comma 3 e 16 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visti gli artt. 15, comma 3 e 16 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 35-8561 del 15 marzo 2019

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "DISCIPLINA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI (ARTICOLI 15, COMMA 3, E 16 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2018, N. 1)".

Art. 1.
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del capo V della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, e 24 maggio 2012, n. 7):

- a) la dichiarazione annuale sui quantitativi prodotti nell'anno e sui versamenti effettuati;
- b) la richiesta di pagamento in misura ridotta e le connesse dichiarazioni;
- c) le comunicazioni che gli enti competenti sono tenuti ad effettuare alla Regione ai fini della gestione del tributo;
- d) il rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate;
- e) l'individuazione delle strutture regionali competenti in materia.

2. Il regolamento individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere per poter beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta e, ove ritenuto necessario, le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli, quali elementi che consentono di poter usufruire della riduzione e stabilisce le relative modalità di verifica, definendo inoltre i termini di adeguamento.

Art. 2.
(Dichiarazione annuale)

1. La dichiarazione annuale sui quantitativi prodotti nell'anno e sui versamenti effettuati deve essere presentata dai gestori dell'attività di stoccaggio definitivo o degli impianti di incenerimento senza recupero di energia e deve contenere i dati identificativi del dichiarante e del suo legale rappresentante, quelli dell'impianto e gli estremi della relativa autorizzazione, i prospetti dei quantitativi conferiti nell'anno distintamente per tipologia, di liquidazione del tributo e dei versamenti trimestrali e a saldo, nonché ogni elemento utile ai fini della liquidazione del tributo.
2. La dichiarazione è resa su modello appositamente predisposto e approvato con determinazione del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei tributi, sentito il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
3. La determinazione di cui al comma 2 disciplina anche la forma analogica o digitale del modello e le modalità di presentazione.

Art. 3.
(Percentuale minima di recupero per il pagamento in misura ridotta)

1. Per beneficiare del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 1/2018, i gestori degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio da cui originano gli scarti e sovralli da collocare in discarica sono tenuti a rispettare le indicazioni di cui all'allegato 1, lettera A.
2. La riduzione si applica nel caso di raggiungimento della percentuale minima di recupero oppure nel caso di non superamento della percentuale massima di scarto indicate per le specifiche tipologie impiantistiche individuate nell'allegato 1, lettera B.
3. Per gli impianti con più linee impiantistiche, la verifica della percentuale di riferimento è calcolata su ogni linea impiantistica.
4. I rifiuti recuperabili derivanti dagli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere destinati direttamente agli impianti di recupero finale, oppure ai cicli di produzione o di consumo, senza necessità di ulteriori trattamenti.

Art. 4.
(Richiesta di pagamento in misura ridotta e dichiarazioni connesse)

1. La richiesta di pagamento in misura ridotta deve contenere i dati identificativi del richiedente e del suo legale rappresentante, quelli dell'impianto e gli estremi della relativa autorizzazione e, per ogni linea impiantistica e con riferimento ai dati e ai valori costituenti obiettivo da raggiungere per l'anno in corso, gli elenchi e i quantitativi dei rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita al fine di determinare le percentuali di recupero o di scarto secondo le formule ed i relativi limiti di cui all'allegato 1.
2. La richiesta è valida anche per gli anni successivi se dalla dichiarazione di cui al comma 3 risulta, per ogni anno, il raggiungimento delle percentuali previste. Viceversa, se dalla dichiarazione risulta che la percentuale di recupero non è stata raggiunta o la percentuale di scarto è stata superata ovvero se la dichiarazione non è presentata, fermo restando l'obbligo di provvedere al conguaglio del tributo in misura intera, la richiesta si intende automaticamente decaduta e per l'anno successivo, ricorrendone le condizioni, deve essere ripresentata nei termini di cui all'articolo 6, comma 3.

3. Per ogni anno di riferimento il soggetto autorizzato, richiedente o avente causa, è tenuto a presentare una dichiarazione di effettivo raggiungimento delle percentuali di recupero o di non superamento delle percentuali di scarto.
4. La richiesta e la dichiarazione di cui al presente articolo sono rese su modelli appositamente predisposti e approvati con determinazione del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei tributi, sentito il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
5. La determinazione di cui al comma 4 disciplina anche la forma analogica o digitale dei modelli e le modalità di presentazione alla Regione e, in copia, al gestore dell'attività di stoccaggio definitivo o dell'impianto di incenerimento.

Art. 5.
(Rimborsi)

1. Se dalla dichiarazione annuale risulta un saldo a credito lo stesso, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere portato in diminuzione del tributo dovuto per l'anno successivo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1 per il rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate si applicano le vigenti disposizioni, in quanto compatibili.
3. Le domande devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei tributi secondo le modalità dalla stessa struttura indicate.

Art. 6.
(Termini)

1. La dichiarazione annuale di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il mese di gennaio di ciascun anno per l'anno precedente.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1 deve essere eseguito il versamento a saldo del tributo dovuto risultante dalla stessa dichiarazione.
3. La richiesta di cui all'articolo 4, comma 1, deve essere presentata entro il mese di marzo di ciascun anno per l'anno in corso, salvo quanto previsto dal comma 4 e ferme restando le disposizioni di cui allo stesso articolo 4, comma 3, ed ha valore autorizzativo con effetto dal primo versamento trimestrale, senza pregiudizio per le verifiche che l'amministrazione può eseguire in qualsiasi momento, attraverso i mezzi e gli strumenti consentiti dalla legge, in esercizio del potere di accertamento.
4. Nel caso di inizio dell'attività la richiesta di pagamento in misura ridotta deve essere presentata, entro il mese successivo a quello di inizio dell'attività, sempre che l'attività medesima abbia avuto inizio almeno entro il terzo trimestre dell'anno, ed ha valore autorizzativo con effetto dal primo versamento utile.
5. La dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 3, deve essere presentata ogni anno per l'anno precedente nei termini di cui al comma 1.

Art. 7.
(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2018 si ritengono valide le richieste di pagamento in misura ridotta già presentate ai sensi delle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2017.
2. I termini per la presentazione della richiesta di pagamento in misura ridotta per l'anno 2018 sono prorogati al 30 aprile 2019.

3. Nelle more dell'approvazione del modello di cui all'articolo 3 continua ad essere utilizzato il modello approvato ai sensi delle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2017.
4. I termini per la presentazione della richiesta di pagamento in misura ridotta per l'anno 2019 sono prorogati al 30 aprile 2019.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 marzo 2019.

p. il Presidente
Il Vicepresidente
Aldo Reschigna

ALLEGATO 1

Percentuale minima di recupero, ovvero percentuale massima di scarto, che gli impianti tecnologici di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti devono raggiungere per l'applicazione del beneficio del pagamento in misura ridotta del tributo.

A – CRITERI GENERALI E MODALITÀ DI CALCOLO

1. Per beneficiare del pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica di scarti e sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
 - a) gli impianti devono essere autorizzati ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e devono avvalersi di processi tecnologici automatici o semi-automatici, che consentano comunque di non fare esclusivo ricorso ad operazioni condotte manualmente;
 - b) i quantitativi, le tipologie e le caratteristiche dei rifiuti conferiti agli impianti devono risultare idonei e conformi alle specifiche tecniche dei processi di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio a cui sono rispettivamente destinati;
 - c) il combustibile solido secondario (CSS) deve essere destinato direttamente al recupero energetico;
 - d) i rifiuti recuperabili derivanti dagli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 152/2006, devono essere destinati direttamente agli impianti di recupero finale, ovvero ai cicli di produzione o di consumo, senza necessità di ulteriori trattamenti;
 - e) le materie prime e/o i prodotti ottenuti dagli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, che operano in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 152/2006, devono essere destinati ai cicli di produzione o di consumo.
2. In caso di impianti con più linee impiantistiche, la verifica della percentuale di riferimento è calcolata su ogni linea impiantistica.
3. *(Modalità di calcolo della percentuale di recupero raggiunta da linee impiantistiche che effettuano operazioni di selezione automatica e riciclaggio).* La percentuale di recupero raggiunta in ogni linea impiantistica che effettua operazioni di selezione automatica e riciclaggio, calcolata in base all'anno solare di riferimento, è determinata dal rapporto tra la sommatoria dei materiali ottenuti e dei rifiuti recuperabili in uscita dalla linea impiantistica, derivanti da tali operazioni, ed i rifiuti in ingresso alla linea impiantistica effettivamente sottoposti alle succitate operazioni, moltiplicato per cento, secondo la formula:

$$\% R = \frac{\text{mat} + \text{r.r.u.}}{\text{r.i.i.}} \times 100$$

dove **% R** è la percentuale di recupero di rifiuti raggiunta nel periodo di riferimento, **mat.** indica i materiali espressi in tonnellate anno in uscita dalla linea impiantistica, derivanti dalle operazioni di selezione automatica e riciclaggio e destinate direttamente a cicli di produzione o di consumo, **r.r.u.** i rifiuti recuperabili espressi in tonnellate anno in uscita dalla linea impiantistica, derivanti dalle operazioni di selezione automatica e riciclaggio e destinati ad un utilizzo senza necessità di ulteriori trattamenti; è compresa anche la frazione secca in uscita da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati destinati a successive operazioni di recupero per la produzione di CSS e **r.i.i.** i rifiuti in ingresso alla linea impiantistica, effettivamente sottoposti ad attività di selezione automatica e riciclaggio, espressi in tonnellate anno.

4. *(Modalità di calcolo della percentuale di scarto raggiunta da linee impiantistiche che effettuano operazioni di trattamento aerobico o anaerobico di rifiuti).* La percentuale di scarto raggiunta in ogni linea impiantistica, calcolata in base all'anno solare di riferimento, è determinata dal rapporto tra la sommatoria dei rifiuti in uscita dalla linea impiantistica, derivanti dalle operazioni di trattamento aerobico o anaerobico di rifiuti ed i rifiuti in ingresso alla linea impiantistica, effettivamente sottoposti alle succitate operazioni di trattamento, moltiplicato per cento, secondo la formula:

$$\% SC = \frac{\text{r.u.}}{\text{r.i.i.}} \times 100$$

dove **% SC** è la percentuale di scarto raggiunta nel periodo di riferimento, **r.u.** indica i rifiuti in uscita dalla linea impiantistica, inviati a smaltimento o a recupero, ad esclusione del percolato e dei rifiuti avviati ad impianti che effettuano il recupero di materia conclusivo e **r.i.i.** i rifiuti in ingresso alla linea impiantistica, effettivamente sottoposti alle operazioni di trattamento aerobico o anaerobico, espressi in tonnellate anno.

5. Il rispetto delle prescrizioni elencate nei punti precedenti, deve trovare debito riscontro nei seguenti adempimenti:
- comunicazioni annuali di cui all'art. 189 del decreto legislativo 152/2006 (M.U.D.);
 - registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del decreto legislativo 152/2006;
 - formulari d'identificazione per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 152/2006;
 - documenti di trasporto merci (D.D.T.);
 - in altra documentazione prevista dalla normativa vigente sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
 - registri e/o annotazioni relative alle quantità ed alle tipologie delle materie prime e dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero;
 - accordi contrattuali, convenzioni, fatturazioni ed ogni altra eventuale documentazione di carattere fiscale e commerciale;
 - eventuali sistemi informativi di acquisizione dati individuati dalla Regione.

B - PERCENTUALI MINIME DI RECUPERO E PERCENTUALI MASSIME DI SCARTO

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	PERCENTUALE		
	MINIMA DI RECUPERO % R		MASSIMA DI SCARTO % SC (DAL 2019)
	DAL 2019	DAL 2022	
1) Linee di selezione automatica e/o riciclaggio dedicati al recupero di una sola frazione omogenea di rifiuto, costituita da:			
a) carta e cartone	80	85	
b) legno e sughero	80	85	
c) vetro	80		
d) cuoio e tessuti	80		
e) metalli e loro leghe	70		
f) materie plastiche	70		
g) pneumatici fuori uso non ricostruibili	60		
h) gomma e caucciù	80		
i) terre da spazzamento	60		
j) rifiuti da costruzione e demolizione	70		
k) raee	85		
2) Linee di selezione automatica e/o riciclaggio dedicati al recupero delle frazioni di rifiuto, costituite da:			
a) frazioni di rifiuti urbani, raccolte e conferite con il sistema multimateriale	65		
b) frazioni omogenee di rifiuti speciali non pericolosi gestite sulla stessa linea di selezione, purché in momenti diversi	40	50	
3) Linee dedicate alla produzione di combustibile solido secondario, nei cui processi impiantistici sono presenti operazioni di selezione automatica e/o riciclaggio che operano a partire da:			
a) rifiuti urbani indifferenziati, anche ingombranti, al netto delle frazioni omogenee oggetto delle raccolte differenziate	40	50	
b) frazione secca di rifiuto, derivante dalla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati al netto delle frazioni omogenee oggetto delle raccolte differenziate	60		
4) Linee di trattamento aerobico dedicati alla produzione di ammendante compostato (allegato 2 del decreto legislativo 75/2010)			25
5) Linee di trattamento anaerobico, con successivo trattamento aerobico dei prodotti risultanti dal precedente trattamento, dedicati alla produzione di ammendante compostato (allegato 2 del decreto legislativo 75/2010)			15
6) Impianti di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati in cui sono presenti operazioni di selezione automatica: il trattamento deve essere finalizzato, come stabilito dall’art. 1 del decreto legislativo 36/2003, a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente dello smaltimento in discarica, con un flusso in uscita di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.	50		